



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA
E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 01/04/2014

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e fonti normative
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Istanze in materia di polizia mortuaria e cautele
- Art. 5 – Operazioni cimiteriali
- Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II – PIANI REGOLATORI ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

- Art. 7 – Elenco dei cimiteri
- Art. 8 – Piani regolatori cimiteriali
- Art. 9 – Reparti speciali
- Art. 10 – Deposito di osservazioni e strutture obitoriali
- Art. 11 – Camera mortuaria
- Art. 12 – Ossario comune
- Art. 13 – Cinerario comune
- Art. 14 – Manutenzione
- Art. 15 – Chiusura delle tombe ed installazione di ornamenti ed epigrafi sulle sepolture
- Art. 16 - Cantieri
- Art. 17 – Ammissione nei cimiteri
- Art. 18 – Riti funebri
- Art. 19 – Orario e polizia dei cimiteri – Divieti

CAPO III – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DEL TRASPORTO FUNEBRE

- Art. 20 – Attività funebre
- Art. 21 – Tanatoprassi e tanatocosmesi
- Art. 22 – Case funerarie e sale del commiato
- Art. 23 – Carri funebri e rimesse
- Art. 24 – Trasporto funebre
- Art. 25 – Trasporto di resti e ceneri
- Art. 26 – Orari e percorsi dei funerali
- Art. 27 – Trasporto senza funerale
- Art. 28 – Caratteristiche dei feretri

CAPO IV – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 29 – Inumazioni
- Art. 30 – Cippo
- Art. 31 – Tumulazioni
- Art. 32 – Esumazioni ordinarie
- Art. 33 – Esumazioni straordinarie
- Art. 34 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 35 – Estumulazioni straordinarie
- Art. 36 – Traslazioni
- Art. 37 – Raccolta delle ossa
- Art. 38 – Operazioni vietate

- Art. 39 – Oggetti da recuperare
- Art. 40 – Disponibilità dei materiali
- Art. 41 – Smaltimento dei rifiuti
- Art. 42 – Criteri di assegnazione
- Art. 43 – Tumulazioni provvisorie

CAPO V – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

- Art. 44 – Concessione di aree
- Art. 45 – Concessione in uso di manufatti
- Art. 46 – Decorrenza e durata delle concessioni
- Art. 47 – Modalità di assegnazione
- Art. 48 – Diritti d'uso
- Art. 49 – Manutenzione

CAPO VI – TOMBE DI FAMIGLIA E SEPOLTURE FAMILIARI

- Art. 50 – Diritto di sepoltura
- Art. 51 – Manutenzione
- Art. 52 – Costruzione
- Art. 53 – Cappelle private al di fuori dei cimiteri
- Art. 54 – Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

CAPO VII – RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA, ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

- Art. 55 – Retrocessione di loculo, celletta-ossario o cinerario
- Art. 56 – Rinuncia alla concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte di privati
- Art. 57 – Rinuncia alla concessione di durata novanta novennale o perpetua di tombe di famiglia costruite dal Comune
- Art. 58 – Decadenza e revoca delle concessioni
- Art. 59 – Estinzione

CAPO VIII – CREMAZIONE

- Art. 60 – Cremazione
- Art. 61 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 62 – Registro della cremazione
- Art. 63 – Destinazione finale delle ceneri
- Art. 64 – Procedura per l'affidamento dell'urna a familiare
- Art. 65 – Dispersione delle ceneri
- Art. 66 – Limitazioni alla dispersione in natura
- Art. 67 – Cremazione di resti e di salme esumate o estumulate
- Art. 68 – Cremazione di resti mortali ed ossei a cura del Comune

CAPO IX – VOLTURE E DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

- Art. 69 – Aggiornamento della concessione
- Art. 70 – Concessioni pregresse
- Art. 71 – Sepolture private a tumulazione pregressa
- Art. 72 – Regolarizzazione di concessioni in atto

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 73 – Assegnazione di sepoltura gratuita a favore di cittadini illustri o benemeriti

Art. 74 – Servizio di illuminazione votiva

Art. 75 – Tariffario

Art. 76 – Sanzioni

Art. 77 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento comunale

Art. 78 – Norme finali e di rinvio

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione relativamente alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Il Regolamento Comunale deve essere coordinato con le norme di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni (nel seguito "T.U.LL.SS."), al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (nel seguito "Regolamento Nazionale"), alla Legge 30 marzo 2001 n. 130, alla Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 (nel seguito "Legge Regionale") e relative disposizioni attuative, ed al DPR n. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, attraverso gli uffici tecnici ed amministrativi dell'Ente, secondo le competenze ad essi assegnate in relazione al disposto dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente in materia o delegate dal Sindaco.
3. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
4. La gestione dei cimiteri da parte di terzi è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il medico della competente A.S.L., i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali, ciascuno per la parte di competenza.
3. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
4. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.
5. Per i rapporti con il Comune o con il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo seguente.

ARTICOLO 4 - ISTANZE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA E CAUTELE

1. Le istanze in materia di polizia mortuaria (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) - fatte salve le disposizioni che regolano specificatamente tali operazioni -

devono essere presentate da persona legittimata, cioè da persona o dalle persone che hanno titolo di disporre della salma, ossia il coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo la normativa codicistica.

2. L'istanza può anche essere presentata da persona designata dall'avente titolo, purché per iscritto, oppure dall'impresa incaricata del servizio funebre.

3. Chi domanda un qualsiasi servizio cimiteriale, o una concessione, o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. L'Amministrazione s'intenderà estranea a qualsiasi contestazione al riguardo.

4. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture o sull'esecuzione di operazioni diverse vanno risolte in sede giurisdizionale, restando, in ogni caso, l'Amministrazione comunale o il soggetto gestore del cimitero estranei all'azione che ne consegue. Il Comune o il soggetto gestore si limiterà quindi, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto - risultante al momento dell'avvenuta conoscenza, se debitamente notificata, del sorgere della controversia - fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 5 - OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme o di cadaveri, di resti mortali, di urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero, sia esso dipendente del Comune o del soggetto gestore.

2. Tutte le operazioni cimiteriali devono essere svolte in conformità al Regolamento Nazionale, alla Legge Regionale ed al T.U.LL.SS.

3. Per la disciplina delle seguenti operazioni si rinvia alle disposizioni per ognuna espressamente richiamate, come eventualmente successivamente integrate o sostituite, nonché alla specifica disciplina regionale di attuazione nel tempo vigente:

- a) accertamento della morte e denuncia della causa di morte – articoli 1-2-3-4-5-7 Regolamento Nazionale e articoli 7-8 Legge Regionale
- b) autorizzazione alla sepoltura – articolo 6 Regolamento Nazionale
- c) autorizzazione al trasporto – articolo 23 Legge Regionale
- d) periodo di osservazione dei cadaveri – articoli 8-9-10-11 Regolamento Nazionale e articolo 10 Legge Regionale
- e) depositi di osservazione e strutture obitoriali – articoli 12-13-14-15 Regolamento Nazionale e articolo 15 Legge Regionale
- f) trasferimento durante il periodo di osservazione – articolo 11 Legge Regionale
- g) trasporto dei cadaveri e requisiti degli automezzi – articoli 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 Regolamento Nazionale e articoli 22-23-24 Legge Regionale
- h) trasporti da e per l'estero – articoli 27-28-29-30 Regolamento Nazionale e articolo 26 Legge Regionale
- i) trasporti in casi eccezionali e trattamenti antiputrefazione – articoli 31-32-33-34-35-36 Regolamento Nazionale e articolo 20 Legge Regionale
- j) riscontri diagnostici – articoli 37-38-39 Regolamento Nazionale
- k) rilascio di cadaveri a scopo di studio – articoli 40-41-42-43 Regolamento Nazionale e articolo 14 Legge Regionale
- l) prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico – articolo 44 Regolamento Nazionale
- m) autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere – articoli 45-46-47-48 Regolamento Nazionale e articolo 13 Legge Regionale
- n) disposizioni generali sul servizio dei cimiteri – articoli 49-50-51-52-53-96 Regolamento Nazionale e articoli 34-35 Legge Regionale
- o) strutture cimiteriali – articoli 64-65-66-67 Regolamento Nazionale e articoli 15-16-17-31-32-33 Legge Regionale
- p) requisiti minimi – articolo 30 Legge Regionale
- q) tumulazioni extracimiteriali – articoli 41-42 Legge Regionale
- r) tanatoprassi e tanatocosmesi – articolo 13 Legge Regionale.

4. Competono al Comune o, se diverso, al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed all'art. 28, comma 3 della Legge Regionale.

5. Il responsabile del servizio di custodia – oltre alla conservazione delle autorizzazioni previste ed alla tenuta dei registri, in conformità alle norme citate al comma precedente – assicura altresì:

- a) la denuncia all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco di chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- b) il ritiro dell'autorizzazione rilasciata dall'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 185;
- c) la presenza alle inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni, ed in genere a tutte le operazioni che avvengono all'interno del cimitero, delle quali dovrà redigere apposito verbale, di cui va consegnata tempestivamente copia al Comune;
- d) la sorveglianza dei cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il periodo di osservazione previsto;
- e) la vigilanza perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari vigenti;
- f) la vigilanza affinché ogni intervento sulle tombe o sulle salme sia stato debitamente autorizzato;
- g) la verifica che sia stata preparata la fossa per l'interramento del cadavere, e l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- h) l'apertura al pubblico del cimitero, secondo gli orari stabiliti;
- i) il controllo sullo stato di conservazione dei manufatti e delle strutture, segnalandone all'Ufficio Tecnico comunale eventuali stati di degrado o pericolo, ed eventuali guasti;
- l) la costante pulizia della camera mortuaria e del deposito di osservazione, e qualora necessario la relativa disinfezione.

ARTICOLO 6 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la fornitura del feretro, il trasporto e/o l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari – sempre che non se ne facciano carico altre persone, enti o istituzioni - purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- b) le esumazioni e le estumulazioni da eseguirsi in via ordinaria, con collocazione dei resti nell'ossario comune, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private, su ordine dell'autorità giudiziaria o disposizioni del medico necroscopo in relazione alle condizioni del decesso;
- d) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
- e) la collocazione di resti e ceneri nell'ossario o cinerario comune;
- f) la reinumazione o l'inumazione nell'apposito campo di rotazione a seguito di esumazione o estumulazione ordinarie qualora sia rinvenuta salma indecomposta.

3. Nei casi di cui alla lettera a), l'erogazione del servizio e l'assunzione del corrispondente impegno di spesa avvengono sulla base di apposita relazione dei Servizi Sociali. Sono comunque fatti salvi i successivi accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto e dei parenti obbligati, e l'eventuale azione di rivalsa sugli eredi per il recupero delle spese sostenute dal Comune.

4. Tutti gli altri servizi ed operazioni cimiteriali sono sottoposti a pagamento, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

5. E' facoltà della Giunta istituire eventuali canoni di manutenzione, da destinare ad interventi di conservazione e cura dei cimiteri.

CAPO II – PIANI REGOLATORI ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

ARTICOLO 7 - ELENCO DEI CIMITERI

1. I cimiteri cittadini sono localizzati nelle seguenti località:

- Capoluogo
- Muzzolon
- Cereda
- Montepulgo

2. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione consentite dalla vigente normativa. Laddove non intenda procedere alla gestione in economia diretta dei cimiteri, può affidarla nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

3. In sede di adozione del bilancio di previsione, la Giunta comunale propone il piano annuale degli interventi manutentivi e strutturali sui cimiteri.

ARTICOLO 8 - PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

1. Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Regolamento Nazionale.

2. Nell'elaborazione del piano si tiene conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree disponibili, e dei manufatti in rapporto alla durata residua delle concessioni;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il soddisfacimento del fabbisogno cimiteriale.

3. L'Ufficio Tecnico comunale provvede alla stesura delle planimetrie dei cimiteri esistenti nel territorio comunale, comprendendo anche le zone di rispetto cimiteriale. Qualora mancanti o carenti alla data di approvazione del presente Regolamento, le planimetrie sono redatte entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

4. Copia delle planimetrie deve essere trasmessa a tutti gli uffici comunali interessati al servizio, nonché ai gestori e custodi dei cimiteri.

5. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni, oppure quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi, e quando siano apportate modifiche ed ampliamenti a quelli esistenti. In particolare, deve essere rivista in caso di diversa distribuzione delle aree per le funzioni previste dall'art. 30 della Legge Regionale:

- a) campi di inumazione;
- b) campi di inumazione speciali;
- c) ossario comune;
- d) cinerario comune.

- e) loculi e colombari per tumulazioni individuali;
 - f) cellette ossario;
 - g) cinerari;
 - h) manufatti per la tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia o per le collettività);
 - i) aree destinate alla dispersione delle ceneri, se richieste dalla popolazione e secondo le tradizioni locali.
6. I manufatti destinati alla conservazione di urne cinerarie e cassette ossario possono essere indistinti.
7. La distribuzione delle aree per le diverse funzioni è periodicamente adeguata dall'Ufficio Tecnico, tenendo conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

ARTICOLO 9 - REPARTI SPECIALI

1. All'interno di ogni cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a religioni diverse o a comunità straniere.
2. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma vengono inumati in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 10 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E STRUTTURE OBITORIALI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro, nell'ambito di un cimitero, o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Come deposito di osservazione può essere utilizzata anche la camera mortuaria del cimitero.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, o dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione sono accolti anche i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale.
5. Nel deposito di osservazione possono accedere esclusivamente le persone autorizzate.
6. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della Legge Regionale, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
7. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, si osserva il dettato dell'articolo 11 della Legge Regionale.

ARTICOLO 11 - CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria del cimitero del Capoluogo accoglie temporaneamente:
 - a) i feretri destinati alla cremazione;
 - b) i feretri prima della inumazione o tumulazione qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedervi subito dopo il trasporto al cimitero;
 - c) i resti mortali ed ossei in attesa di cremazione.
2. Essa può essere utilizzata anche quando la sepoltura debba essere effettuata presso altro cimitero privo di locali idonei ad accogliere, anche temporaneamente, il feretro o i resti mortali.
3. Il deposito temporaneo è gratuito per i primi tre giorni, decorsi i quali è dovuto il pagamento del canone giornaliero secondo il tariffario approvato dalla Giunta per i servizi cimiteriali a domanda individuale.
4. Non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee al servizio cimiteriale.

ARTICOLO 12 - OSSARIO COMUNE

1. L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei dei defunti per i quali non sia richiesta dagli aventi titolo una diversa destinazione.

2. Nell'ossario comune di un cimitero possono essere accolti i resti ossei provenienti da altri cimiteri.

ARTICOLO 13 - CINERARIO COMUNE

1. Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta o all'interno di urne cinerarie, le ceneri dei defunti per cui non sia richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione.
2. Nei cimiteri sprovvisti di cinerario comune, le ceneri di un defunto possono essere conferite nell'ossario comune.

ARTICOLO 14 - MANUTENZIONE

1. Tanto nei campi comuni, quanto nelle sepolture e tombe in concessione, è compito del concessionario e dei congiunti del defunto provvedere alla pulizia ed alla manutenzione di lapidi, copritomba, ornamenti ed iscrizioni, ed in genere di ogni parte costruita o aggiunta dagli stessi.
2. E' fatto divieto ai concessionari di loculi collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo corridoi, portici, ed ovunque possono provocare intralcio o molestie e comunque al di fuori dei vasi portafiori applicati su ciascun loculo. E' fatto salvo solo il caso di sistemazione temporanea degli ornamenti utilizzati in occasione dello svolgimento della sepoltura.
3. In difetto dell'interessamento dei soggetti obbligati, sarà compito del personale addetto al servizio cimiteriale rimuovere quanto non rispondente al disposto del comma precedente e quanto, col tempo ed a causa delle intemperie, fosse divenuto indecoroso o pericolante. Il provvedimento d'ufficio è adottato previa diffida ai concessionari o familiari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio ed affissa presso il cimitero per un mese.
4. Gli ornamenti di fiori freschi, corone, piante in vaso e similari, non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantati o deposti. Con i fiori va tolta anche l'acqua dai vasi che vanno risciacquati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, in modo da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi tecnici o il soggetto gestore del cimitero li farà togliere o sradicare, rimuovendoli per mezzo del personale addetto al cimitero.
5. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la rimozione delle erbe e delle siepi e la manutenzione delle parti comuni.

ARTICOLO 15 - CHIUSURA DELLE TOMBE ED INSTALLAZIONE DI ORNAMENTI ED EPIGRAFI SULLE SEPOLTURE

1. La chiusura dei tumuli deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa o con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica, e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
2. La chiusura dei tumuli nelle tombe di famiglia deve avvenire a cura dei concessionari. Su richiesta, e previo pagamento della tariffa prevista, sarà effettuata dal personale addetto al cimitero.
3. I materiali necessari possono essere introdotti in cimitero solo per il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori, che dovranno essere eseguiti negli orari di apertura del cimitero. Gli interventi non possono essere effettuati nei giorni festivi, nei giorni prefestivi e nel periodo della commemorazione dei defunti, così come le opere di restauro e le costruzioni che non siano di competenza comunale.
4. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copritomba è soggetta ad autorizzazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, e dovrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza metri 1,70, larghezza metri 0,70 e altezza non superiore a metri 1,00. La parte coperta della superficie della fossa non dovrà superare i 2/3 della superficie stessa, al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici, e di non limitare i processi di mineralizzazione e di funzionalità generale dei campi cimiteriali. Non dovranno, inoltre essere alterate le distanze tra una fossa e l'altra. L'installazione del copritomba dovrà avvenire con la supervisione degli incaricati della gestione cimiteriale.
5. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e non escano dal perimetro della tomba. Dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 50 centimetri.

6. Le iscrizioni da apporre sulle lapidi devono essere limitate a nome, cognome, età (data di nascita), anno, mese e giorno della morte, ed eventualmente una breve epigrafe e la fotografia del defunto.
7. Le iscrizioni e l'installazione di arredi e decori sulle sepolture (tombe/loculi/cellette, tombe a terra) dovranno essere ispirate alla sobrietà ed al decoro, e possibilmente uniformarsi a quella delle sepolture vicine, nel rispetto del pio luogo.
8. Le lampade votive, i portafiori ed ogni altro elemento in rilievo non dovranno superare i 10 cm di sporgenza dalla lapide. Gli oggetti non conformi saranno rimossi d'ufficio e con spese a carico del concessionario.
9. La collocazione di lapidi, croci, monumenti e qualunque ornamento da collocare tanto sulle fosse che sulle sepolture dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale, previa richiesta con allegato progetto. Il progetto deve riportare anche il testo delle epigrafi.
10. L'installazione di lapidi e copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
11. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 16 - CANTIERI

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di allestire cantieri e depositi di materiali. Durante le lavorazioni è consentita la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato con collocazione all'esterno di cantieri ed eventualmente depositati in aree opportunamente individuate.
2. Per la costruzione o manutenzione di tombe di famiglia o nel caso di lavori appositamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico comunale, l'impresa dovrà recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, onde evitare danni a cose o a persone.
3. Durante l'esecuzione di lavori all'interno dell'area cimiteriale si dovrà prestare particolare attenzione a non creare intralci o a recare danni a manufatti privati o comunali. Il personale addetto alle lavorazioni dovrà tenere un comportamento decoroso e rispettoso del luogo nel quale sta operando.
4. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, seguendo le modalità preventivamente concordate con il Responsabile dei Servizi tecnici-manutentivi. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.
6. È vietato effettuare sull'area concessa accumulo di materiali, che dovranno trovare posto fuori dal cimitero in area appositamente individuata.
7. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio Tecnico comunale, fermo restando il divieto di lavorare nei giorni festivi ed il sabato, nonché nel periodo della commemorazione dei defunti (indicativamente dal 27 ottobre al 5 novembre), salvo diverse e motivate disposizioni impartite dal medesimo Ufficio.

ARTICOLO 17 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo che sia richiesta altra destinazione, devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che, ovunque decedute, avevano in vita la residenza nel comune;
 - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali, comunità religiose e carceri situate fuori comune;
 - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi comunque diritto a sepoltura privata nel cimitero (concessionarie o titolari di riserva ai sensi dell'art. 93 del Regolamento Nazionale);
 - e) i bambini "nati morti" e, su richiesta dei genitori, i "bambini mai nati" come individuati dall'art. 7, commi 2 e 3 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2. Ai fini dell'ammissione nel cimitero per la sepoltura, sono equiparate ai residenti:

- a) le persone nate nel comune;
- b) le persone che abbiano avuto la residenza nel comune per almeno un decennio;
- c) le persone che abbiano il coniuge o parenti entro il secondo grado residenti nel comune, ovvero già deceduti e sepolti nei cimiteri cittadini;
- d) i religiosi nati nel comune, o che vi abbiano svolto la propria missione.

ARTICOLO 18 - RITI FUNEBRI

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.
3. Per le celebrazioni civili o di religioni diverse potranno essere concessi, per la cerimonia funebre, idonei locali o spazi pubblici, previa autorizzazione del Sindaco, su specifica richiesta degli interessati.

ARTICOLO 19 - ORARIO E POLIZIA DEI CIMITERI - DIVIETI

1. I cimiteri sono aperti al pubblico con le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco: le corrispondenti disposizioni sono affisse all'ingresso del cimitero.
2. Il Sindaco, per particolari ed accertati motivi di salute, può concedere a richiesta il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando allo scopo modalità, percorsi ed orari.
3. L'ingresso ai cimiteri è vietato:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, anche al guinzaglio, salve le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
4. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiacchieroso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, siepi e alberi;
 - h) scrivere sulle lapidi, sui muri o sui manufatti;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari;
 - l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco o del gestore del cimitero, ove diverso dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre acquisire anche l'assenso dei familiari interessati;
 - m) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - o) assistere da vicino all'esumazione od estumulazione di salme da parte di soggetti non accompagnati dai parenti del defunto;
 - p) qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
 - q) qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata.
5. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.
6. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica dal personale addetto alla custodia e vigilanza.

CAPO III - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DEL TRASPORTO FUNEBRE

ARTICOLO 20 - ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale, comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, ad esclusione dei prodotti lapidei;
 - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. L'esercizio dell'attività funebre è soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e formativi di cui alla D.G.R.V. 1807/2011, come eventualmente successivamente integrata o sostituita.
3. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, nonché con l'attività di vendita di prodotti lapidei; è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
4. Ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale, il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

ARTICOLO 21 - TANATOPRASSI E TANATOCOSMESI

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione e dopo l'effettuazione della visita necroscopica.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 22 - CASE FUNERARIE E SALE DEL COMMiato

1. La realizzazione e gestione di case funerarie e sale del commiato da parte di privati sono soggette alla Legge Regionale e relative disposizioni attuative di cui all'articolo precedente, nonché alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.
2. I requisiti minimi specifici delle strutture sono quelli fissati con D.G.R.V. 1807/2011, come eventualmente successivamente integrata o sostituita.

ARTICOLO 23 - CARRI FUNEBRI E RIMESSE

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi della Legge Regionale.
2. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento sindacale, tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:
 - a) dovranno trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
 - b) dovranno essere distanziate o convenientemente separate da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
 - c) dovranno disporre di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
 - d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione deve avvenire nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

ARTICOLO 24 - TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. Possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.
4. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV e V della Legge Regionale.
5. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge Regionale ha validità anche ai fini del trasporto. L'autorizzazione comunale al trasporto funebre resta pertanto formalmente prevista solo nei casi espressamente contemplati (come per il trasporto di cadavere da cimitero ad altro cimitero).
6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando comunque le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
7. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

ARTICOLO 25 - TRASPORTO DI RESTI E CENERI

1. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme e resti mortali non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa.
2. Il trasporto - sia nel territorio comunale che fuori di esso - di ossa umane e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune dove sono depositati.
3. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento Nazionale in quanto applicabili a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
4. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto e data di nascita e di morte o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate (con ceralacca, piombo o altro analogo sistema), riportanti i dati identificativi del defunto.
6. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica ed il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri, previa corrispondente autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 26 - ORARI E PERCORSI DEI FUNERALI

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed eventualmente i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. Di norma i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni festivi; il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive).
2. La prenotazione degli orari dei funerali è effettuata secondo l'ordine delle richieste, che vengono accolte nel numero ed orario compatibili con la capacità ricettiva ed operativa del servizio cimiteriale - del Comune o del soggetto gestore - al fine di evitare il verificarsi della contemporaneità di più cerimonie, anche in cimiteri diversi.
3. La richiesta deve pervenire almeno 48 ore prima delle esequie, e deve contenere l'indicazione della destinazione della salma (inumazione, tumulazione, cremazione) e dell'esatta collocazione del feretro (cimitero, numero della fossa, loculo o celletta, indicazione della tomba di famiglia, eccetera).
4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

5. Qualora si verifichi un ritardo di oltre 30 minuti rispetto all'ora prevista per l'inumazione o tumulazione, il servizio può essere rinviato, con deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero del Capoluogo a cura dell'impresa che ha effettuato il trasporto. In tale caso, in accordo con i familiari, sono fissate altra data ed ora per il compimento delle operazioni, previo pagamento di una maggiorazione di importo pari alla metà della tariffa dell'intervento da eseguire.

ARTICOLO 27 – TRASPORTO SENZA FUNERALE

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

2. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 28 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere rapportate ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e precisamente:

I. per inumazione:

- a. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ..);
- b. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- c. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Regolamento Nazionale;
- d. i feretri di salme provenienti da altri Comuni, e quelli estumulati per cui necessiti l'inumazione quinquennale al fine di assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- e. è fatto divieto di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo;
- f. è fatto obbligo agli operatori di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno, oppure di cassa interna di materiale biodegradabile di cui al D.M. 01.02.1997 e D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato;

II. per tumulazione:

- a. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del Regolamento Nazionale;

III. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- a. si applicano le disposizioni di cui al precedente punto II. nonché degli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Nazionale quanto il trasporto è per o dall'estero;

IV. per trasporto da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 km:

- a. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a cm. 2,5 a norma dell'art. 30, punto 5 e punto 13 del Regolamento Nazionale;

V. cremazione:

- a. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto I., per trasporti interni al Comune di decesso;
- b. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto IV. laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal comune di decesso;
- c. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto II. in ogni altro caso.

2. Sia la cassa di legno che di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice.

3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
4. Analoga piastrina deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione. In tal caso la stessa dovrà essere di materiale refrattario.
5. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

CAPO IV – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 29 - INUMAZIONI

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, ordinaria o straordinaria (campi di rotazione), individuati nel corrispondente piano regolatore. Le caratteristiche del suolo dei campi, la loro ampiezza, la suddivisione in riquadri e le caratteristiche delle fosse devono essere conformi a quanto dispone il Regolamento Nazionale.
2. Le sepolture per inumazione avvengono per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Il periodo di inumazione può essere eventualmente prolungato con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri.
3. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. E' consentito l'interramento di una cassetta contenente resti ossei, ovvero di urna cineraria nella fossa che già accoglie una salma, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) la fossa deve essere occupata dal feretro del coniuge, o di un ascendente o discendente di primo grado (figlio o genitore), ovvero di fratello/sorella;
 - b) in caso di morte per malattia infettivo-diffusiva, l'operazione non potrà comunque essere effettuata prima che siano decorsi almeno due anni dal decesso della salma inumata;
 - c) la cassetta ossario o l'urna non devono essere deposte a contatto con il feretro inumato, dal quale devono essere distanziate di circa 70 centimetri;
 - d) l'interramento non comporta alcuna variazione della durata decennale dell'inumazione del feretro già presente, e non potrà comunque essere eseguito nell'ultimo anno di validità del periodo di inumazione.
5. Per l'interramento di cassetta o urna, è dovuto il pagamento della tariffa stabilita. Le operazioni di sollevamento e risistemazione della lapide/copritomba dopo lo scavo sono a carico dei richiedenti.

ARTICOLO 30 - CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dagli interessati e debitamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante un numero progressivo, nonché nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati possono essere installati, in sostituzione del cippo, croci o monumenti o lapidi in pietra naturale o legno, secondo quanto disposto dall'articolo 15. Il richiedente dovrà provvedere direttamente alla cura e manutenzione del manufatto oggetto dell'autorizzazione, rimanendo a suo carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere eseguite.
3. Nei campi di rotazione speciale che accolgono le salme indecomposte non è possibile installare ornamenti particolari o monumenti funebri.

ARTICOLO 31 - TUMULAZIONI

1. Nei piani regolatori cimiteriali sono individuate le aree destinate alla tumulazione di feretri, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cellette, costruite dal Comune e da dare in concessione ai privati per esservi conservati per la durata prevista, secondo l'atto amministrativo di concessione.
2. Nello stesso piano regolatore del cimitero possono essere individuate aree da affidare in concessione per la costruzione a spese dei concessionari di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia o collettività.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 ed eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del Regolamento Nazionale.
4. Per ogni tumulazione è prescritto il pagamento al Comune di un diritto fisso, fissato dalla Giunta comunale, a seconda del tipo di tumulazione.
5. E' obbligatoria l'apposizione sui loculi delle generalità del defunto.
6. Su richiesta del concessionario del loculo o dei suoi eredi legittimi, è possibile la collocazione in un loculo, già occupato da un feretro, di più cassette di resti e di urne cinerarie, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il loculo deve essere occupato dal feretro del coniuge del defunto da tumulare, o di un ascendente o discendente di primo grado (figlio o genitore), ovvero di fratello/sorella;
 - b) sul feretro, sulle cassette di resti e sulle urne cinerarie deve essere apposta idonea etichetta che consenta l'identificazione del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di morte);
 - c) sulla lapide devono essere apposti i dati identificativi di tutti i defunti contenuti nel loculo.
7. La collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in periodi successivi non comporta una proroga del contratto di concessione in essere, che manterrà la data di scadenza prevista.
8. Per poter collocare le cassette di resti o le urne cinerarie nei loculi, i richiedenti dovranno pagare la somma dovuta per l'apertura e risigillatura del loculo nella misura stabilita dalla Giunta comunale; le eventuali spese di ripristino della lapide, delle iscrizioni e degli ornamenti restano a carico dei richiedenti.
9. Il diritto di concessione di sepoltura individuale ha la durata di anni 30, salvo eventuale rinnovo - ove consentito - alle condizioni e con le modalità vigenti alla data di scadenza della concessione.

ARTICOLO 32 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del Regolamento Nazionale, pari a 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio competente con proprio provvedimento; non richiedono speciali autorizzazioni e possono essere effettuate nel periodo che va dal 01 ottobre al 30 aprile.
3. I cittadini saranno informati delle scadenze fissate affiggendo - con congruo anticipo, comunque non inferiore a 90 giorni - specifici avvisi all'ingresso dei cimiteri, con l'elenco dei campi e delle salme per le quali è attivabile la procedura dall'anno successivo. Gli interessati potranno presentare domanda per assistere alle operazioni.
4. Le esumazioni si effettueranno nelle date stabilite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, o concordate con l'eventuale soggetto gestore, che saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda di assistervi.
5. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà inumato in campo di mineralizzazione per un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitano la decomposizione delle salme, detto periodo può essere ridotto a due anni con provvedimento del Responsabile dei Servizi Tecnici.
6. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998 è possibile, qualora la salma non sia completamente mineralizzata, procedere con l'assenso degli aventi diritto e a spese degli stessi, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.
7. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione sono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere in idonee cassette per deporle in cellette ossario, in altri loculi ovvero di cremarle.
8. L'esumazione ordinaria è gratuita nel caso in cui le ossa rinvenute siano raccolte nell'ossario comune, o nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa.
9. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nel tariffario in vigore.

ARTICOLO 33 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono straordinarie le esumazioni di salme che si eseguono prima che sia trascorso un decennio dall'inumazione.

2. Possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune - che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Sanitaria Locale - per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o altro cimitero, o per cremazione.
3. Si possono effettuare solo nel periodo che va dal 01 ottobre al 30 aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria, che si esegue tutto il tempo dell'anno.
4. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
5. Non sono eseguite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari, né è possibile traslare la salma in altra fossa o in altro campo di inumazione.
6. Le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie sono a pagamento, salve le esenzioni previste all'art. 6.

ARTICOLO 34 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione, salvo che il concessionario o - laddove questi coincida con il defunto - i familiari ne abbiano richiesto il rinnovo, ove consentito.
2. Le operazioni non richiedono speciali autorizzazioni, e sono effettuate - secondo le esigenze di reimpiego delle sepolture - nelle date stabilite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, o concordate con l'eventuale soggetto gestore, previo avviso ai familiari, che nei termini assegnati dovranno disporre per iscritto in merito alla successiva destinazione dei resti mortali. In mancanza di indicazioni, i resti sono raccolti e collocati nell'ossario comune.
3. Per le salme estumulate e non mineralizzate, è previsto un periodo di rotazione di cinque anni nel campo di mineralizzazione. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitano la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.
4. In alternativa, qualora la salma non sia completamente mineralizzata, è possibile procedere - nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, con l'assenso degli aventi diritto ed a spese degli stessi - alla sua cremazione, destinando le ceneri secondo le indicazioni della famiglia.

ARTICOLO 35 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono su richiesta dei famigliari - in caso di trasferimento della salma a nuova sepoltura, nello stesso o in un altro Comune, o di cremazione successiva - o per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Sono prescritte le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Sanitaria Locale.
3. Alle estumulazioni sono applicate le procedure e le modalità di cui al D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

ARTICOLO 36 - TRASLAZIONI

1. La traslazione di una salma/resti mortali/ceneri dal luogo di sepoltura ad un'altro è consentita esclusivamente allo scopo di avvicinarla - ove possibile - a quella del coniuge, o di un parente od affine entro il primo grado.

ARTICOLO 37 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentita la collocazione di una o più cassette di resti in un unico loculo, anche ove sia già presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le necessarie operazioni cimiteriali. Su ciascuna cassetta di resti dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

ARTICOLO 38 - OPERAZIONI VIETATE

1. E' vietato eseguire sulle salme esumate ed estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con cui sono state sepolte.

2. Il custode del cimitero, sia esso dipendente del Comune che di terzo gestore, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sulle salme interventi per cui possa presuntivamente configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 39 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi, previo avviso. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune, ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei cimiteri.

ARTICOLO 40 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla data di scadenza delle concessioni, restano di proprietà dei familiari per un periodo di 90 giorni.
2. Decorso tale termine senza che gli aventi diritto abbiano provveduto alla rimozione, i materiali e le opere passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento dei cimiteri o, altrimenti, alienarli nel rispetto delle procedure in vigore, destinando il ricavato alla medesima finalità.
3. Su richiesta degli aventi diritto, e previa presentazione del progetto richiesto dall'articolo 15, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Analogamente, le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

ARTICOLO 41 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti negli appositi contenitori posti nei pressi dell'area cimiteriale.
2. È vietato il deposito nei contenitori di cui al comma precedente, di materiali quali rottami, lapidi e similari, che dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.
3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni - eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano - genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori ecc., ai fini dello smaltimento, sono da classificarsi secondo il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, e secondo le indicazioni fornite dalla Circolare della Giunta Regionale del 02.02.1998.

ARTICOLO 42 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. La concessione dei loculi è di norma assentita in occasione del decesso della persona a cui è destinata la sepoltura.
2. La concessione di loculi, ossari e cinerari avviene per file verticali all'interno di ciascun blocco o settore, nell'ordine partendo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra.
3. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, e fatta salva l'effettiva disponibilità di spazi liberi, può essere concessa una sepoltura adiacente (affiancata sul lato sinistro o destro, o attigua verso il basso o l'alto) a quella già occupata dalla salma del coniuge del defunto a cui è destinata la sepoltura richiesta, di un ascendente o discendente di primo grado, o di fratello/sorella.

4. I loculi, gli ossari ed i cinerari retrocessi – precedentemente utilizzati e che si rendono liberi - sono oggetto di assegnazione indipendentemente dalla loro posizione, in base al criterio cronologico di presentazione delle corrispondenti richieste.
5. Non sono prese in considerazione domande di assegnazione relative a sepolture occupate, ancorché sia già decorso il termine di scadenza della relativa concessione, salvo il caso in cui siano già state disposte le operazioni per la liberazione delle sepolture stesse.
6. I criteri di assegnazione dei loculi devono essere rispettati anche nel caso di trasferimento di salma dall'estero o da cimiteri di altri comuni o da tombe di famiglia; in questo caso la concessione avviene nel momento della richiesta.
7. Il concessionario o i suoi aventi causa, quando la concessione sia venuta a scadere, possono mantenere all'interno dello stesso loculo, ossario o cinerario rispettivamente la salma, i resti mortali o le ceneri, sottoscrivendo un nuovo contratto di concessione per un periodo uguale all'originaria concessione, corrispondendo la dovuta tariffa, oppure – laddove e secondo quanto previsto - per tempi inferiori, al prezzo in vigore stabilito dalla Giunta comunale ridotto frazionalmente per anno.

ARTICOLO 43 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Su richiesta degli interessati può essere autorizzata la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in loculi, cellette o cinerari – salva l'effettiva disponibilità al momento della domanda - nei seguenti casi:
 - a) qualora essi siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite o in corso di costruzione a cura del Comune, ma che non siano ancora disponibili alla data del decesso;
 - b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere cimiteriali;
 - c) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune, già occupate da altri feretri, cassette ossario o urne cinerarie, per la liberazione delle quali necessitino operazioni di polizia mortuaria già richieste al Comune;
 - d) qualora la famiglia del defunto sia concessionaria di un'area per la costruzione di un sepolcro privato, purché il progetto sia già stato approvato, fino alla sua agibilità.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la durata del deposito provvisorio non può superare i 24 mesi, prorogabili motivatamente per una sola volta. Nell'ipotesi di cui alla lettera d), la scadenza coincide con il rilascio dell'agibilità del sepolcro.
3. La tumulazione provvisoria è soggetta alla corresponsione della tariffa cauzionale e del canone di utilizzo, nonché al pagamento delle spese per le operazioni di estumulazione, ripristino della tumulazione utilizzata provvisoriamente e di sepoltura definitiva.
4. Il canone di utilizzo è pagato in semestri anticipati con decorrenza dal giorno della tumulazione e fino al giorno all'effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono calcolate come semestre intero. Il canone è determinato dalla Giunta Comunale.
5. La cauzione viene svincolata e restituita alla cessazione della concessione provvisoria, salvo che la tumulazione provvisoria abbia provocato danni alle strutture cimiteriali, o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
6. La scadenza della concessione provvisoria coincide con:
 - a) la data dell'estumulazione del feretro, cassetta, urna cineraria dalla sepoltura provvisoria, da comunicarsi al Comune con nota scritta a cura del concessionario provvisorio;
 - b) la decorrenza del periodo di cui al comma 2.
7. Qualora alla scadenza del periodo di deposito provvisorio non sia stato provveduto alla definitiva sistemazione del feretro in altra sepoltura – in conformità alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 - il Comune, previa diffida, provvederà d'ufficio a disporre:
 - a) l'estumulazione del feretro ed il suo collocamento in campo di inumazione comune;
 - b) l'incasso della cauzione oltre all'ordine di rifondere al Comune le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in ripristino della tumulazione utilizzata, fatto salvo il recupero delle somme eccedenti.

8. Alla scadenza della concessione provvisoria, la sepoltura deve essere consegnata al Comune integra in ogni sua parte, compresa la lastra di copertura.

CAPO V – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 44 - CONCESSIONE DI AREE

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti – nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale - l'uso di aree per l'inumazione o per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, collettività o istituzioni.
2. Nel caso di più domande giacenti, si procede all'assegnazione delle aree disponibili secondo la data di presentazione al protocollo comunale.
3. La concessione, finché è in essere, viene trasmessa agli eredi secondo le regole codicistiche; eventuali controversie tra gli aventi diritto sono risolte dai soggetti coinvolti, restando il Comune estraneo a qualsiasi azione conseguente. Sono vietati gli atti di cessione e trasferimento.
4. Alle sepolture private di cui trattasi, si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento e dal Regolamento Nazionale, sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.
5. Ogni progetto di costruzione di sepoltura privata deve essere approvato dal Comune ai sensi del successivo articolo 52, su conforme parere della Commissione edilizia e dell'ASL; nell'atto di approvazione viene definito il numero di feretri, cassette ossario e urne cinerarie che possono essere accolti nel sepolcro.

ARTICOLO 45 - CONCESSIONE IN USO DI MANUFATTI

1. Il Comune può concedere in uso i seguenti manufatti costruiti in proprio, o comunque riacquisiti al patrimonio cimiteriale a seguito di retrocessione:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie);
 - b) sepolture per famiglie, per collettività o istituzioni (tombe, cappelle).
2. Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile ove previsto. Non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso al Comune, che effettuerà – ove spettante - il rimborso relativo al periodo non usufruito, calcolato secondo le disposizioni di cui al Capo VII.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura - che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile – mantenendo la nuda proprietà dei manufatti. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. La concessione in uso non pregiudica al Comune il diritto di modificare le distanze o lo stato delle aree e delle opere attigue alla sepoltura in concessione, nell'interesse del Comune stesso e della collettività.

ARTICOLO 46 - DECORRENZA E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione. In caso di enti, istituzioni e collettività, il concessionario coincide con il soggetto che ne ha la rappresentanza legale.
2. In caso di decesso del concessionario, diritti, obblighi e responsabilità derivanti dalla concessione si trasmettono agli aventi diritto secondo la disciplina codicistica, per la durata della concessione.
3. Le concessioni per sepolture private sono a tempo determinato. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 285/90, la durata delle concessioni è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie, collettività o istituzioni;
 - b) in 30 anni per le cellette ossario ed i cinerari;
 - c) in 30 anni per i loculi e le aree destinate a sepoltura individuale.
4. A richiesta degli interessati, in vista della scadenza è consentito il rinnovo per una sola volta, e per un periodo massimo pari alla durata originaria della concessione, fatte salve modifiche di legge o Regolamento che vadano successivamente a definire, per l'area o manufatto, una diversa durata.
5. Nell'atto di concessione deve essere indicata la decorrenza della stessa, che coincide di norma con la data della domanda di assegnazione. In caso di concessione di sepoltura individuale a favore di persona ancora in vita, la data di decorrenza della concessione coinciderà con la data del versamento del canone dovuto, riportata nel corrispondente contratto.

6. Nell'atto devono altresì essere indicati: il nominativo del concessionario; l'eventuale numero dei posti salma realizzati o realizzabili; le salme destinate ad essere accolte nella sepoltura, o i criteri per la loro individuazione; gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione.
7. Il canone da corrispondere al Comune per il rinnovo della concessione è quello vigente al momento della richiesta di rinnovo. Il rinnovo viene formalizzato con la stipula di nuovo contratto tra le parti.
8. La scadenza delle concessioni è comunicata, con almeno 60 giorni di anticipo, ai concessionari o aventi causa, oppure, nel caso questi risultino non reperibili, sarà esposto apposito avviso per uguale periodo di 60 giorni all'ingresso del cimitero. Trascorso tale termine, il Comune entra nel possesso e nella piena disponibilità dell'area o del manufatto oggetto della concessione.
9. Qualora nel termine assegnato gli interessati non provvedano al rinnovo, e non impartiscano diverse disposizioni, il Comune provvede per la traslazione dei resti/ceneri nell'ossario/cinerario comune ovvero – in caso di salma indecomposta – al trasferimento del feretro in apposito campo di inumazione.
10. Le concessioni assentite *ante mortem* che giungano alla scadenza trentennale non sono rinnovabili se il titolare del diritto d'uso del loculo sia ancora in vita. Analogamente, non sono rinnovabili le concessioni dei manufatti per i quali alla scadenza sia accertato il mancato utilizzo.
11. Le concessioni assentite a titolo perpetuo anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 – purché detta natura risulti espressamente dall'atto di concessione - conservano durata a tempo indeterminato, salvi i casi di conversione in concessioni a tempo determinato previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 47 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Le sepolture private individuali sono assegnate a domanda, di regola in occasione del decesso della persona a cui è destinata la sepoltura per i loculi, ovvero nel momento della tumulazione di resti ossei o di ceneri, secondo i criteri di cui all'art. 42.
2. E' fatta salva la possibilità di concessione in vita per la propria sepoltura a favore del richiedente che al momento della domanda abbia compiuto i 70 anni di età, e che dimostri di non avere in vita né il coniuge, né discendenti o ascendenti di primo grado (figli o genitori).
3. In deroga al comma 1, in occasione della costruzione di nuovi manufatti cimiteriali, l'Amministrazione comunale può disporre – dopo l'approvazione del corrispondente progetto esecutivo – l'assegnazione a favore di persone viventi fino al limite massimo dei 2/3 del numero delle sepolture da realizzare. In tale caso, il diritto di sepoltura spetta al concessionario ed alle persone della propria famiglia, seguendo il criterio temporale rispetto al momento del decesso degli aventi diritto, fatta salva la richiesta di altra destinazione da parte dei familiari.
4. Nell'ipotesi di assegnazione di cui al comma precedente, è dovuto il versamento anticipato del 50% della tariffa vigente alla data della domanda. La concessione sarà perfezionata con la stipula del corrispondente atto dopo il collaudo dei manufatti da realizzare: la decorrenza della concessione coinciderà con la data del versamento del saldo, pari al 50% della tariffa in vigore alla data del collaudo.

ARTICOLO 48 - DIRITTO D'USO

1. Il diritto d'uso delle sepolture individuali è circoscritto alla persona per cui è stipulata la concessione in occasione del decesso, fatta salva la facoltà di ulteriore collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie nel medesimo loculo fino a capienza dello stesso, ferma restando la durata originariamente stabilita nel relativo contratto.
2. Per le sepolture in concessione perpetua, non è possibile procedere all'estumulazione (cfr. art. 86 del Regolamento Nazionale). La tumulazione di nuova salma, resti o ceneri è consentita a condizione che l'avente titolo rinunci alla concessione perpetua, e che sia perfezionata – prima del compimento delle corrispondenti operazioni cimiteriali – una nuova concessione di durata non superiore a quanto previsto al comma 3 dell'art. 46, senza oneri a carico del concessionario.

ARTICOLO 49 - MANUTENZIONE

1. Competono al concessionario le operazioni di ordinaria pulizia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sepolture individuali per le parti da questi costruite, aggiunte o installate.

2. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali, con esclusione:

- delle parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- degli eventuali corpi, ornamenti e manufatti aggiunti dai concessionari.

CAPO VI - TOMBE DI FAMIGLIA E SEPOLTURE FAMILIARI

ARTICOLO 50 - DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Il diritto d'uso delle sepolture private familiari è riservato al concessionario ed alle persone della sua famiglia - per tali intendendosi quelle indicate all'art. 433 del codice civile.
2. L'utilizzo del sepolcro da parte degli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale rispetto al momento del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. E' fatta salva la facoltà del concessionario di ampliare o restringere il diritto di sepoltura, con indicazioni che dovranno essere riportate nel corrispondente atto di concessione, a favore di persone che siano a lui legate da vincoli affettivi o di riconoscenza. Su richiesta del concessionario, è comunque autorizzata la tumulazione di persone con lo stesso conviventi al momento del decesso.
4. Per effettuare le operazioni di sepoltura o dissepolitura il concessionario deve presentare richiesta al Comune.
5. Nel caso di più fondatori della sepoltura, l'atto di concessione deve riportare le rispettive quote di concessione, ovvero l'espressa divisione dei posti disponibili, da riservare ai familiari di ognuno di essi.
6. In caso di decesso del concessionario, ed in presenza di una pluralità di aventi diritto all'uso del sepolcro, questi devono designare per iscritto il soggetto che assume l'esercizio dei diritti derivanti dall'atto di concessione: in tale ipotesi, le richieste di sepoltura e dissepolitura saranno effettuate dal soggetto designato. In assenza di designazione, le corrispondenti richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto, e comunque con il consenso dei parenti più prossimi del defunto da seppellire.
7. L'atto di concessione a favore di enti, istituzioni e collettività deve indicare espressamente le persone a cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro individuazione. Le richieste di sepoltura, dissepolitura ed ogni atto relativo all'uso del sepolcro devono essere presentate dal legale rappresentante pro-tempore.

ARTICOLO 51 - MANUTENZIONE

1. La pulizia e manutenzione delle sepolture private di famiglia spettano al concessionario ed alle persone della sua famiglia.
2. La manutenzione comprende qualsiasi intervento – sia ordinario che straordinario – e l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
3. In caso di inadempimento, il Comune – previa diffida – disporrà la rimozione d'ufficio di eventuali opere pericolanti, indecorose o pericolose, ponendo le relative spese a carico del privato.
4. In caso di decesso del concessionario, la manutenzione è onere solidalmente a carico di tutti i contitolari del diritto di sepolcro.

ARTICOLO 52 - COSTRUZIONE

1. Le concessioni in uso di aree cimiteriali impegnano il concessionario alla presentazione del progetto ed alla esecuzione delle relative opere con le modalità ed entro i termini di seguito previsti.
2. Per la costruzione delle tombe di famiglia trovano applicazione esclusivamente i termini indicati nel presente articolo, e non quelli ordinari previsti dalla vigente normativa edilizia.
3. Le sepolture private non devono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi e parti comuni del cimitero. Nel caso in cui siano arrecati danni alla proprietà comunale o ad altre tombe private, il concessionario è responsabile in solido con la ditta esecutrice dei lavori per il ripristino dello stato originario dei luoghi; in caso di inadempimento, provvede – previa diffida – l'Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario, avvalendosi ove necessario del deposito cauzionale costituito ai sensi del successivo comma 9.

5. Restano a carico del concessionario la responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali vizi dell'opera.
6. I singoli progetti di costruzione – così come qualsiasi variante in corso d'opera - sono approvati dal competente Responsabile di settore, previo parere dell'A.S.L. e della Commissione edilizia, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento Nazionale e del presente Regolamento.
7. Nell'atto di approvazione del progetto è definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro, e l'eventuale numero di loculi ipogei ed epigei. L'apertura delle tombe ipogee deve consentire la calata del feretro in posizione orizzontale.
8. La presentazione del progetto deve avvenire, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla concessione dell'area. I lavori devono essere iniziati entro 30 giorni dalla notifica del relativo permesso/autorizzazione alla costruzione della tomba, e completati entro 24 mesi, a pena di decadenza dalla concessione senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno, anche laddove siano state realizzate opere parziali.
9. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 5% del valore della costruzione, prestato a garanzia di eventuali danni e del regolare completamento delle opere.
10. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve richiedere l'agibilità del sepolcro o comunque il nulla osta all'utilizzo. A seguito del rilascio dell'agibilità/nulla osta, e previa verifica dello stato dei luoghi, l'Ufficio Tecnico provvede allo svincolo del deposito cauzionale, quantificando e contestando – ove ricorra il caso – il trattenimento delle somme necessarie al ripristino degli eventuali danni accertati.

ARTICOLO 53 – CAPPELLE PRIVATE AL DI FUORI DEI CIMITERI

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente.
2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

ARTICOLO 54 – TUMULAZIONE PRIVILEGIATA IN LUOGHI DIVERSI

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo precedente, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze, o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base delle specifiche disposizioni definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f) della L.R. n. 18/2010 contenute nella D.G.R.V. 1807/2011.
3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

CAPO VII – RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA, ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 55 - RETROCESSIONE DI LOCULO, CELLETTA-OSSARIO O CINERARIO

1. Il Comune – fatti salvi i casi di decadenza - ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura privata a tempo determinato di "N" anni, a condizione che sia in buono stato di manutenzione, e libera o liberabile da salme, ceneri o resti mortali, con spese a carico del concessionario o degli aventi titolo.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
3. Nel caso di accettazione della rinuncia, spetterà al concessionario o agli aventi titolo il rimborso di una somma così calcolata: $R = [T / (2 \times N)] \times t$, dove:
 - R = rimborso
 - T = tariffa della corrispondente concessione, in vigore al momento della rinuncia
 - t = ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione
 - N = numero degli anni di durata originaria della concessione.
4. Nel caso di concessione perpetua, l'indennizzo spettante al rinunciante avente titolo è pari ad 1/3 della tariffa dovuta per le corrispondenti concessioni trentennali in vigore al momento della rinuncia. Non è

dovuto alcun indennizzo nel caso in cui la rinuncia avvenga ai sensi dell'art. 48, comma 2 con la stipula di nuova concessione trentennale a titolo gratuito per la medesima sepoltura.

ARTICOLO 56 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE DA PARTE DI PRIVATI

1. Il Comune – fatti salvi i casi di decadenza - ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree su cui sia stata eseguita la costruzione da parte del concessionario, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia libero o comunque liberato a cura e spese del concessionario da salme, ceneri o resti ossei.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo, salvo accettazione da parte del Comune, la corresponsione di un equo indennizzo per le opere costruite, su stima e valutazione di congruità da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

3. Oltre all'indennizzo di cui al comma precedente, al privato retrocedente spetta il rimborso del costo di concessione delle aree risultante dall'applicazione della seguente tabella, con la precisazione che la percentuale d'indennizzo sarà calcolata sulla corrispondente tariffa di concessione in vigore al momento della rinuncia:

Durata dell'avvenuto utilizzo	Percentuale di indennizzo
0 ÷ 30 anni	50%
31 ÷ 50 anni	40%
51 ÷ 70 anni	30%
> 71 anni	20%

4. Per le concessioni perpetue, il valore della durata ai fini della determinazione del rimborso spettante si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

5. Nel caso in cui non sia stato presentato il progetto nei termini indicati dall'articolo 52, ovvero non sia stata eseguita nessuna opera nei termini previsti dal medesimo articolo, l'area libera rientra nella piena disponibilità del Comune senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo a favore del concessionario.

ARTICOLO 57 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI DURATA NOVANTANOVENNALE O PERPETUA DI TOMBE DI FAMIGLIA COSTRUITE DAL COMUNE

1. Il Comune – fatti salvi i casi di decadenza - ha facoltà di accettare la rinuncia alle concessioni di tombe realizzate direttamente, purché siano liberi o liberati a cura e spese del concessionario o avente titolo da salme, ceneri o resti ossei.

2. In caso di concessione perpetua, al rinunciante è riconosciuto un indennizzo pari al 70% del valore dell'opera, determinato in base a stima del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. Per le concessioni di 99 anni, spetta il rimborso dell'indennizzo risultante dall'applicazione della formula di cui all'art. 55 alla tariffa in vigore per la concessione novantanovenale di tombe di famiglia esistenti.

ARTICOLO 58 - DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione decade, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo:

- a) per mancato rispetto dei termini di presentazione del progetto, di avvio e conclusione dei lavori di costruzione di cui all'art. 52;
- b) per mancata realizzazione delle opere di costruzione a carico dei privati;
- c) per violazione del divieto di negozi tra privati;
- d) per decorso del termine originario della concessione senza che i manufatti siano stati utilizzati;
- e) in caso di grave inadempienza degli obblighi inerenti alla concessione;
- f) per il venir meno di tutti gli eredi, purché siano decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione, ovvero 20 anni dall'ultima tumulazione (50 anni in caso di concessioni eccedenti i 99 anni, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento Nazionale);

- g) per abbandono della sepoltura, decorsi comunque 10 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione, ovvero 20 anni dall'ultima tumulazione (50 anni in caso di concessioni eccedenti i 99 anni, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento Nazionale).
2. La concessione è revocata, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo:
 - a) per lo stato di abbandono ed incuria della sepoltura che determini pericolo per l'incolumità pubblica;
 - b) per necessità derivanti da modifiche strutturali del cimitero, e comunque per motivate ragioni di pubblico interesse, ed in particolare nell'ipotesi di cui all'art. 70.
 3. Nell'ipotesi di cui al punto b) del comma precedente, il concessionario ha diritto ad una nuova concessione a titolo gratuito per la durata residua della precedente, in zona del cimitero indicata dall'Amministrazione comunale, che si farà carico anche degli oneri per la traslazione delle spoglie alla nuova sepoltura. Qualora la precedente concessione fosse a titolo perpetuo, la nuova concessione potrà essere stipulata solo a tempo determinato, per la durata di anni 30 in caso di sepolture individuali e di anni 99 in caso di tombe di famiglia.
 4. La decadenza e la revoca sono pronunciate con atto del competente Responsabile, previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo. In caso di irreperibilità, o di oggettiva difficoltà ad individuare gli aventi titolo, la corrispondente comunicazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero ed in prossimità della tomba per almeno 30 giorni consecutivi.
 5. A seguito della decadenza o revoca, il Comune dispone l'eventuale traslazione di salme, resti e ceneri che occupano le sepolture rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune, provvedendo altresì agli interventi di restauro e manutenzione del caso. La sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 59 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine, ovvero per soppressione del cimitero, fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del Regolamento Nazionale.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi - previo avviso agli interessati, se individuabili e/o reperibili - rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO VIII - CREMAZIONE

ART. 60 – CREMAZIONE

1. La pratica della cremazione avviene in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
2. La cremazione è servizio oneroso, per cui è dovuto il pagamento delle tariffe in vigore presso il crematorio prescelto. La tariffa richiesta non può superare il limite massimo stabilito dal Ministero dell'Interno.

ARTICOLO 61 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 130/2001.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

ARTICOLO 62 – REGISTRO DELLA CREMAZIONE

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dai Servizi Demografici, su modello approvato dal medesimo Ufficio.
2. Nel registro deve essere annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

3. Nel registro sono annotate anche le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo, l'Ufficio metterà a disposizione il modello di dichiarazione previsto dall'art. 48, comma 3 della Legge Regionale. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione e la cremazione non potranno ricadere sul Comune.
5. L'Ufficio dovrà avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso al Comune di nuova residenza, nell'ambito della Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo nella Regione Veneto.
6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui ai commi 2 e 3, oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 4.

ARTICOLO 63 – DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in urna cineraria ermeticamente chiusa.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, e della data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è conservato dai Servizi Demografici, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, ed il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. Le urne sigillate possono essere conservate in cimitero negli appositi cinerari o cellette, oppure essere collocate in loculi di congiunti o tombe di famiglia, anche già occupati, fino a capienza delle strutture stesse e fino alla scadenza della relativa concessione. Possono altresì essere interrate in una fossa occupata, con le modalità di cui all'art. 29.
5. La conservazione in cimitero può eventualmente avvenire mediante interrimento in spazi e manufatti a ciò destinati, se preventivamente individuati dal piano regolatore cimiteriale.
6. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. E' in ogni caso vietato l'interramento dell'urna al di fuori del cimitero.
7. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro della cremazione sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente Regolamento.
8. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
9. In caso di decesso dell'affidatario dell'urna, gli aventi titolo dovranno immediatamente presentare una nuova richiesta di autorizzazione alla conservazione, oppure richiedere la collocazione dell'urna all'interno in un cimitero, dandone comunque notizia al Comune.
10. L'urna consegnata a privato deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture, manomissioni o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto, ove non

visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno, indicando anche il comune di ultima residenza.

11. Il Comune può procedere periodicamente a controlli sulla collocazione delle ceneri, anche avvalendosi della Polizia Locale.

ARTICOLO 64 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’URNA A FAMILIARE

1. Per l'affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione in ambito privato deve essere presentata istanza in bollo da parte del soggetto legittimato. All'istanza deve essere allegata la corrispondente manifestazione di volontà del defunto, o copia conforme della stessa, espressa in conformità al disposto dell'art. 47 della Legge Regionale, che a propria volta richiama le modalità di cui all'art. 3 della Legge 130/2001.

2. La domanda deve altresì contenere:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente-affidatario dell'urna;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la conservazione, tutela e custodia dell'urna cineraria ed il consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale al fine di verificare lo stato di conservazione dell'urna stessa;
- c) il luogo di conservazione e custodia dell'urna, che dovrà essere nell'abitazione del richiedente;
- d) la dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la dichiarazione di conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna cineraria in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla o trasferisse la residenza in altro Comune, previo pagamento delle tariffe previste per l'eventuale collocazione dell'urna cineraria all'interno del cimitero;
- f) l'impegno di informare tempestivamente l'Amministrazione comunale della variazione della propria residenza.

ARTICOLO 65 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della Legge n. 130/2001. Essa è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, se preventivamente individuate nei piani regolatori cimiteriali. L'interramento di urna in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è a tutti gli effetti equiparata allo spargimento in area cimiteriale;
- b) in natura;
- c) in aree private.

2. La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., recante "Nuovo codice della strada".

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

7. L'urna cineraria, una volta eseguita la dispersione, deve essere consegnata al gestore del cimitero, al fine di procedere al corretto smaltimento.

ARTICOLO 66 – LIMITAZIONI ALLA DISPERSIONE IN NATURA

1. La dispersione delle ceneri è ammessa in tutte le aree comunali non ricomprese nel perimetro dei centri abitati, e comunque nel rispetto della distanza di almeno metri 100 da qualsiasi fabbricato.

2. La dispersione nei corsi d'acqua esistenti nel territorio comunale è ammessa nei tratti in cui non attraversino i centri abitati, e comunque nel rispetto della distanza di almeno metri 100 da qualsiasi fabbricato.
3. La dispersione è comunque vietata nelle fasce di rispetto delle risorse idropotabili come individuate nel PAT (piano di assetto del territorio) e PI (piano degli interventi) vigenti.

ARTICOLO 67 – CREMAZIONE DI RESTI E DI SALME ESUMATE O ESTUMULATE

1. Ai fini della cremazione di resti mortali o resti ossei a seguito di esumazione ed estumulazione di salma, l'Ufficiale di Stato Civile acquisisce la domanda e la manifestazione di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile - previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) numero 3) dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 130/2001, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso – autorizza altresì la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

ARTICOLO 68 – CREMAZIONE DI RESTI MORTALI ED OSSEI A CURA DEL COMUNE

1. Secondo l'art. 41 della Legge Regionale, l'Amministrazione comunale può disporre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della Legge n. 130/2001, destinando le ceneri nell'ossario o cinerario comune.

CAPO IX – VOLTURE E DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

ARTICOLO 69 – AGGIORNAMENTO DELLA CONCESSIONE

1. La variazione dell'intestazione delle concessioni avviene per decesso del concessionario, ovvero per sua rinuncia volontaria in favore di altro soggetto.
2. Al concessionario è consentito di rinunciare alla concessione solo in favore di una persona della famiglia, per tale intendendosi i soggetti di cui all'art. 433 del codice civile. In caso di più fondatori - ai sensi dell'art. 50, comma 5 - la rinuncia può avvenire esclusivamente a favore di uno degli altri contitolari. Il rinunciante deve provvedere a liberare il manufatto dalle salme di eventuali propri familiari che a seguito della rinuncia perdano il diritto di sepoltura.
3. In caso di decesso del titolare della concessione, gli aventi causa sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune entro 12 mesi, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione in favore di uno di essi, designato di comune accordo.
4. In caso di disaccordo dei cointeressati, o in difetto di designazione entro il citato termine annuale, il Comune provvede d'ufficio, individuando come referente il parente più prossimo dell'originario concessionario o – in caso di più aventi diritto nel medesimo grado – scegliendo secondo criteri di opportunità e tempestività in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione o l'applicazione del presente Regolamento. Resta comunque ferma la responsabilità solidale di tutti gli eredi in relazione ad obblighi ed oneri inerenti alla concessione in atto.

ARTICOLO 70 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire - per quanto riguarda la durata - il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Le concessioni perpetue od a tempo determinato di durata superiore a quella prevista dall'art. 46, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

ARTICOLO 71 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o non ne sia stata specificata la durata, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Analogamente si procede per le fattispecie risalenti a periodi successivi, purché comunque sussistenti prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 (e quindi fino alla data del 09/02/1976).
3. Per poter effettuare operazioni di sepoltura o dissepolitura nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il soggetto richiedente dovrà comunque dimostrare di avere titolo alla concessione in quanto discendente del concessionario originario, e comprovare l'assenza di ulteriori soggetti interessati alla concessione ed aventi analoghi diritti sulla stessa, presentando:
 - a) la ricostruzione dell'albero genealogico dal concessionario originario all'attuale richiedente, con i gradi di parentela intercorrenti tra tutti i soggetti nello stesso indicati;
 - b) un prospetto con i nominativi e le date di nascita e di morte di tutti i defunti sepolti nella tomba;
 - c) nulla osta/rinuncia di eventuali ulteriori soggetti aventi analoghi diritti sulla concessione stessa.In assenza, le corrispondenti richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto, e comunque con il consenso dei parenti più prossimi del defunto da seppellire o disseppellire.
4. Qualora l'avente titolo sia interessato alla formale regolarizzazione della concessione, essa potrà essere perfezionata esclusivamente a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. E' comunque applicabile l'art. 58 in materia di decadenza e revoca delle concessioni
6. Per le sepolture individuali in concessione perpetua, si applica l'art. 48, comma 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 72 – REGOLARIZZAZIONE DI CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni poste in essere a decorrere dal 10/02/1976 e non perfezionate con atto concessorio potranno essere regolarizzate con la stipula del dovuto contratto a tempo determinato entro sei mesi dal corrispondente accertamento.
2. La procedura di regolarizzazione prevede:
 - a) la comunicazione agli interessati dell'assenza del contratto, con invito a richiedere la regolarizzazione della concessione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento;
 - b) la presentazione di domanda di sanatoria entro il suddetto termine. Nel caso in cui, a seguito della scomparsa del soggetto assegnatario, vi siano più aventi titolo nel medesimo grado, dovrà essere indicato il nominativo dell'unico soggetto che stipulerà la concessione, con espressa accettazione di tutti gli altri interessati;
 - c) nell'ipotesi in cui agli atti del Comune non risulti un provvedimento di assegnazione dal quale si possa risalire al pagamento del canone dovuto per la concessione, né la ricevuta dell'avvenuto versamento, il richiedente dovrà produrre prova del saldo, unitamente alla domanda di sanatoria.
3. La concessione in sanatoria è stipulata per la durata prevista dal presente Regolamento, con decorrenza, nell'ordine:
 - a) dalla data della domanda di assegnazione della sepoltura;
 - b) dalla data di versamento del saldo del canone dovuto, se antecedente alla data di morte del defunto (o del primo dei defunti) tumulato nella sepoltura;
 - c) dalla data di morte del defunto tumulato per primo nella sepoltura.
4. La Giunta comunale stabilisce l'importo da versare per la stipula del contratto di concessione, oltre alle imposte di bollo e di eventuale registrazione, a copertura delle spese di archivio e di istruttoria.
5. Ricorrendo l'ipotesi in cui gli interessati non siano in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento del canone dovuto ai sensi della lettera c) del comma 2, per la sanatoria della concessione di fatto trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, ferma restando la decorrenza della concessione dalla data di effettiva occupazione della sepoltura, corrispondente alla data di morte del defunto (o del primo dei defunti) nella stessa tumulato. Il versamento deve essere effettuato nei termini assegnati dal Comune, presentandone contestualmente ricevuta.
6. Qualora non risultino depositati la domanda di regolarizzazione o la ricevuta del pagamento di cui al comma precedente entro la scadenza assegnata, il Comune invia apposita diffida ad adempiere, con

assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni, ed avverte che l'inadempimento comporta rinuncia alla procedura di regolarizzazione in corso e la riacquisizione del manufatto nella piena disponibilità dell'Ente.

7. Decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato, il Comune dispone la traslazione di salme, resti e ceneri che occupano la sepoltura in campo comune, ossario o cinerario comune, a seconda delle condizioni delle stesse.

8. In caso di morte dell'assegnatario della concessione di fatto e di irreperibilità od oggettiva difficoltà ad individuarne gli eredi, la comunicazione di cui alla lettera a) del comma 2 si intende sostituita a tutti gli effetti dalla pubblicazione – all'albo pretorio, all'ingresso del cimitero ed in prossimità della sepoltura – di corrispondente avviso per almeno 90 giorni. In tale caso, il contratto di concessione in sanatoria dovrà essere stipulato entro un anno dall'avvio del procedimento.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 73 - ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA GRATUITA A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero del Capoluogo può essere riservata apposita zona, detta "dei Cittadini Illustri o Benemeriti", ove il Sindaco - con apposito atto, da comunicare al consiglio comunale nella prima seduta utile - potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ARTICOLO 74 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata attrezzata ed idonea, in base a deliberazione che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

2. La richiesta e la stipula del contratto per l'illuminazione votiva avvengono anche separatamente alla stipula del contratto di concessione del loculo

ARTICOLO 75 - TARIFFARIO

1. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le concessioni, le prestazioni funerarie e cimiteriali ed il rilascio degli atti autorizzativi indicati nel presente Regolamento.

2. Le tariffe sono di norma riviste almeno ogni cinque anni, con eventuale aggiornamento in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo - con arrotondamento all'unità superiore – laddove non vi sia necessità di adeguamento in base a diverse motivate ragioni (quali ad esempio l'aumento dei costi effettivi di esecuzione delle operazioni).

3. Il versamento delle tariffe deve essere eseguito anticipatamente e per intero. Ricorrendo particolari condizioni di bisogno del richiedente, può essere concessa una rateazione del pagamento.

ARTICOLO 76 - SANZIONI

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n.603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

2. Si applica altresì il disposto dell'art. 53 della Legge Regionale.

ARTICOLO 77 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore.

2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del precedente regolamento comunale, può tuttavia - entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento - presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino la situazione reclamata, al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui siano eventualmente riconosciuti diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, il precedente regolamento cessa di avere applicazione ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 78 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 e corrispondenti disposizioni attuative.
2. Il presente Regolamento acquista efficacia ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione a seguito della intervenuta omologazione ai sensi dell'art. 345 del R.D. 1265/1934.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere applicazione il precedente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria – approvato con deliberazione consiliare n. 46/1994 e successivamente modificato con deliberazioni n. 4/2003 e n. 12/003 – e si intende altresì abrogata qualsiasi altra disposizione che comunque risulti incompatibile o in contrasto con il testo del presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di principio vincolanti statali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione, si applica automaticamente la sopravvenuta normativa sopraordinata.